



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

L. 431/98 ART. 11

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2018

(approvato con Determinazione n. 239 del 14.06.2018 del Responsabile dell'Area Socio-Culturale)

ART. 1

NORMATIVA GENERALE

La Legge 9.12.1998, n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico. Con deliberazione G.R. n. 26/7 del 24.05.2018 e la Determinazione del Direttore del Servizio di Edilizia Pubblica Prot. n. 18853 Rep. n. 723 del 29.05.2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2018 di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi della L. 431/98, art. 11, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

I contributi di cui al presente bando sono destinati ad integrare i canoni di locazione per l'anno 2018.

L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito dal D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari al

- € 3.098,74 per la fascia "A";
- € 2.320,00 per la fascia "B".

ART. 2

DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Olmedo e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento di presentazione della domanda;

- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- La locazione non deve avere natura transitoria, cioè non deve avere durata inferiore a 4 (quattro) anni, oppure deve avere una durata di anni 3+2 (tre + due) ai sensi dell'art. 2 della Legge n.431/98.

Anche per l'anno in corso la Regione Sardegna ha stabilito che, i destinatari dei contributi, sono considerati anche i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, programma ministeriale "20.000 abitazioni in affitto".

ART. 3 SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville), sono pertanto ammesse le categorie catastali A1 (I-II), A2 (I-II);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- Sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) assoggettati al canone di edilizia convenzionata.

ART. 4 REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Olmedo;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Olmedo e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Gli emigrati extracomunitari residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale e da almeno 5 anni nella regione Sardegna (ai sensi del D.L.26/05/2008 n. 112 – Capo IV, art. 11, comma 2 – convertito in legge 6 agosto 2013, n. 133)

Trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P.) disciplinati dalla L.R. n.° 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:

- Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari a € 13.192,66, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;

b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:

- Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari al € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sull'

I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00 - canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00.

ART. 5

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il *nucleo familiare* è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare domanda di partecipazione al presente bando di concorso, sui moduli appositamente predisposti e distribuiti presso gli Uffici dei Servizi Socio-Culturali, **entro e non oltre le ore 13:00 del 12 luglio 2018.**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
2. copia del contratto di locazione dell'immobile ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001 "20.000 abitazioni in affitto";
3. Copia del modello F23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 "Cedolare secca" rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
4. copia della certificazione I.S.E.E. 2018 valida ai sensi della normativa vigente in materia;
5. copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione;
6. copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
7. copia della carta o permesso di soggiorno, per gli immigrati appartenenti ad uno stato non europeo, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L: 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio dovranno essere in regola con il pagamento del canone di locazione e produrre copia delle ricevute di pagamento canone per tutti i mesi di riferimento del beneficio. Le ricevute dovranno essere consegnate dal 1° al 31 dicembre 2018 pena l'esclusione dal beneficio;

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo** e il canone considerato **sopportabile** in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario.

Il **canone effettivo** è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E.

ART. 7

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO

Il Responsabile del competente Ufficio procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non sono ritenute valide e pertanto verranno escluse.

L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio è approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale ed è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

Contro tale elenco provvisorio gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine indicato dal Servizio al momento della sua pubblicazione. Di seguito si procederà alla formulazione dell'elenco definitivo approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale Socio-Assistenziale. L'elenco definitivo sarà trasmesso alla RAS entro il termine del 31 luglio 2017.

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Olmedo dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Il contributo viene attribuito per l'anno **2018** a decorrere dal **1 Gennaio 2018** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al **31 Dicembre 2018**. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune, una volta ricevuta la comunicazione delle somme attribuite, assegna i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla Regione. Il contributo erogato dalla Regione, qualora non sufficiente a coprire il fabbisogno richiesto, sarà distribuito in modo proporzionale tra i soggetti ammessi al beneficio. Coloro che hanno ottenuto il contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari.

Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

ART. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza, qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

ART. 10

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 11

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione e alla Determinazione Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica, nonché al bando approvato dall' Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS con Determinazione 18853 REP N. 723 del 29.05.2018.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente Bando è possibile rivolgersi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, il martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 18:00 ai seguenti contatti:

Dott.ssa Maria Agostina Pinna – Istruttore Amministrativo – tel. 079/9019011 e-mail pinna.mariaagostina.comune.olmedo.ss.it.

Olmedo, 14.06.2018

AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE
Dott. Mario Corrias